

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FIUMINATA**

**(Provincia di Macerata)**

**Rep. n. .... del .....**

**\* \* \***

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI  
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
DEI LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI SISMA DELLA STRUTTURA  
POLIVALENTE SITA IN LOC. COLLE SAN PIETRO" – ID. 1769  
CIG: 848386420D - CUP: I43F20000010001**

**\* \* \***

L'anno duemilaventuno (**2021**) il giorno..... (.....) del mese di .....

(.....), nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025

Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del

Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97

del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,

fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

**1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –**

**codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)**

**in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.**

**267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con**

**cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al**

**quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non**

per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area  
Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale  
00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "**Comune**" o  
"**Committente**";

**2)** L'Ing. Tarulli Michele (capogruppo e mandatario) nato a Fermo il 28/06/1984 e  
residente a Porto San Giorgio (FM) via Gentili n. 48 CF TRLMHL84H28D542F,  
P.IVA 02142220447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con  
il n. A540 nella sua qualità di capogruppo e mandatario del R.T.P denominato  
..... costituito con l'Ing. Dante Cesetti (mandante), nato a  
Montegiorgio (AP) il 10/09/1963, residente a Montegiorgio (AP) Via Pontenovo snc,  
C.F. CSTDNT63P10F520T, P.IVA: 01447580448, iscritto all'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Fermo con il n. A171, con il perito industriale Mirco Moretti  
(mandante), nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 29/12/1972, residente a Sant'Elpidio  
a Mare (FM) via Strada Monte Taccone n. 1195, C.F.MRTMRC72T29I324X, P.IVA:  
02157100443, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ascoli  
Piceno - Fermo con il n. 690, con l'Ing. Fabio Di Pasquale (mandante), nato a San  
Benedetto del Tronto (AP) il 29/07/1987, residente a Ripatransone (AP) via delle  
Magnolie n. 6, C.F. DPSFBA87L29H769N - P.IVA: 02395240449 iscritto all'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno con il n. A2074, giusto atto a firma  
del notaio Dott. .... Reg. Gen. n..... del.....  
serie....., in seguito denominato "**Affidatario**";

Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario  
rogante sono personalmente certo.

*premesso che*

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n.

	207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e l’Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito, con prevalenza su queste in caso di contrasto;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i., lo stato di emergenza in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. ed in particolare il comma 4, dell’art. 14 che prevede quanto segue <i>“sulla base delle priorità stabilite dal Commissario Straordinario di intesa con i vice commissari della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5 e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere “a” e “b”, i <u>soggetti attuatori, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario Straordinario</u>”</i>;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in data 28/12/2016 è stato stipulato tra il Commissario, l’ANAC e INVITALIA <i>“l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”</i> modificato in ultimo in data 08.02.2021;</li> </ul>	

- in riferimento al presente atto risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di missione e la Centrale Unica di Committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nel contratto di appalto;
- nell'ambito del secondo programma degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 indicato nell'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 figura, tra gli altri, l'intervento di "Riparazione danni sisma 2016 e adeguamento funzionale della struttura polivalente sita il Loc. Colle San Pietro";
- In data 04.03.2019 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1094 del 04.03.2019, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori di "Riparazione danni sisma 2016 ed adeguamento funzionale della struttura polivalente sita in Loc. Colle San Pietro" per una somma complessiva di intervento di € 750.000,00 autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;
- la progettazione in oggetto è finanziata con i fondi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10.05.2018 suddetta con imputazione al capitolo di bilancio 2507 art.1;
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 848386420D;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: I43F20000010001;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. 231 del 21.10.2020, stabilendo di conferire il servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, così

	come modificato dal decreto legge n. 123/2019 convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 156, previa consultazione di almeno 10 soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016, con il criterio del prezzo più basso (art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) e con la procedura di cui all'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stesso;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata n. 27 del 03.02.2021 il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Riparazione danni sisma 2016 e adeguamento funzionale della struttura polivalente sita il Loc. Colle San Pietro" – ID. 1769 è stato aggiudicato, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al R.T.P denominato ..... costituito dall'Ing. Tarulli Michele (capogruppo e mandatario) nato a Fermo il 28/06/1984 residente a Porto San Giorgio (FM) via Gentili n. 48 CF TRLMHL84H28D542F, P.IVA 02142220447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n. A540, l'Ing. Dante Cesetti (mandante), nato a Montegiorgio (AP) il 10/09/1963, residente a Montegiorgio (AP) Via Pontenovo snc, C.F. CSTDNT63P10F520T, P.IVA: 01447580448, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n. A171, con il perito industriale Mirco Moretti (mandante), nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 29/12/1972, residente a Sant'Elpidio a Mare (FM) via Strada Monte Taccone n. 1195, C.F.MRTMRC72T29I324X, P.IVA: 02157100443, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo con il n. 690, con l'Ing. Fabio Di Pasquale (mandante), nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29/07/1987, residente a Ripatransone (AP) via delle Magnolie n. 6, C.F.</li> </ul>	

	DPSFBA87L29H769N - P.IVA: 02395240449 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno con il n. A2074 per un importo netto di €.	
	<b>31.886,57</b> oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso offerto del <b>56,92%</b> (cinquantaseivirgolanovantadue%);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata n..... del.....;</li> <li>▪ che tutti i membri dell'R.T.P. sopra indicata hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> </ul>	
	Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	
	<b>ART. 1 - PREMESSE</b>	
	La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione prevista dal comma 6, dell'art. 76 del Codice, recante l'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.	
	<b>ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	
	Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida al R.T.P. <b>denominato .....</b> costituito dall'Ing. Tarulli Michele (capogruppo e mandatario)	
		6

	nato a Fermo il 28/06/1984 residente a Porto San Giorgio (FM) via Gentili n. 48 CF	
	TRLMHL84H28D542F, P.IVA 02142220447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della	
	Provincia di Fermo con il n. A540, l'Ing. Dante Cesetti (mandante), nato a	
	Montegiorgio (AP) il 10/09/1963, residente a Montegiorgio (AP) Via Pontenovo snc,	
	C.F. CSTDNT63P10F520T, P.IVA: 01447580448, iscritto all'Ordine degli Ingegneri	
	della Provincia di Fermo con il n. A171, con il perito industriale Mirco Moretti	
	(mandante), nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 29/12/1972, residente a Sant'Elpidio	
	a Mare (FM) via Strada Monte Taccone n. 1195, C.F.MRTMRC72T29I324X, P.IVA:	
	02157100443, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ascoli	
	Piceno - Fermo con il n. 690, con l'Ing. Fabio Di Pasquale (mandante), nato a San	
	Benedetto del Tronto (AP) il 29/07/1987, residente a Ripatransone (AP) via delle	
	Magnolie n. 6, C.F. DPSFBA87L29H769N - P.IVA: 02395240449 iscritto all'Ordine	
	degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno con il n. A2074, a seguito della	
	verifica dei requisiti, che accetta, l'incarico per la redazione della progettazione	
	preliminare, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di	
	progettazione dei lavori di "Riparazione danni sisma 2016 e adeguamento	
	funzionale della struttura polivalente sita il Loc. Colle San Pietro" – ID.1769 (CPV	
	71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione). Si	
	specifica che ad oggi l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con	
	successivo atto al medesimo operatore aggiudicatario anche le attività relative ai	
	servizi di direzione lavori, misura e contabilità, e di coordinamento della sicurezza	
	in fase di esecuzione, come da offerta presentata in sede di gara (€ 20.415,92	
	oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso d'asta offerto del 56,92%	
	(cinquantaseivirgolanovantadue%) nel caso di emissione di decreto di	
	finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in	

responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Infatti l'art. 4 dell'Ord. Commissariale n. 56/2018 e s.m.i. recita che "in ogni caso gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario". La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente, nonché di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i. e le successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione.

### **ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

È compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del capitolato prestazionale di gara, del presente contratto di incarico e di tutti i documenti contrattuali e dell'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. È da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la

	redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio, parere Soprintendenza, etc...) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e appaltabile. L'affidatario dovrà altresì rendersi disponibile per illustrare le scelte progettuali al Responsabile del Procedimento, all'Amministrazione, al verificatore, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e per adeguare o integrare il progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte degli organi sovraordinati senza alcun vincolo nel numero delle riunioni necessarie. Nella fase di progettazione, l'affidatario dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto dal committente per la definizione del progetto e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal responsabile del procedimento. La produzione di tali elaborati non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di eventuali varianti o modifiche sostanziali. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire l'incarico	

	<p>conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima amministrazione o dal Rup, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.</p> <p>L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Gli elaborati progettuali (per ogni livello) dovranno essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile e firmato digitalmente) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.).</p> <p>Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. L'affidatario si impegna infine a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria e di quella dei componenti l'R.T.P. (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'art. 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.</p>	
	<b>ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE</b>	
	<p>Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con</p>	
		10

particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. Il Committente s'impegna inoltre ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

#### **ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico dell'affidatario. L'affidatario incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato

	tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento. La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.	
	<b>ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI</b>	
	Il corrispettivo per onorari e spese, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati, è convenuto nelle somme di seguito indicate individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari 56,92% (cinquantaseivirgolanovantadue%):	
	<i>PROGETTAZIONE PRELIMINARE: €.</i> 3.831,26 (Euro tremilaottocento trentuno/26) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è imm modificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui alla tabella 2 - b.I del capitolato di gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente).	
	<i>PROGETTAZIONE DEFINITIVA: €.</i> 16.710,91 (Euro sedicimilasettecentodieci/91) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è imm modificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui alla tabella 2 - b.II del capitolato di gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente).	
	<i>PROGETTAZIONE ESECUTIVA: €.</i> 11.344,39 (Euro undicimilatrecentoquaranta quattro/39) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è imm modificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui alla tabella 2 - b.III del capitolato di gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente oltre a quanto riportato nell'offerta che costituisce parte integrante del presente contratto). Si ribadisce che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario, con apposito atto aggiuntivo, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche	

	e collaudi nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Gli importi con l'applicazione del ribasso offerto delle prestazioni oggetto di riserva sono:	
	ESECUZIONE DEI LAVORI: €. 18.185,79 (Euro diciottocentottantacinque/79) oltre iva ed oneri contributivi.	
	VERIFICHE E COLLAUDI: €. 2.230,14 (Euro duemiladuecentotrenta/14) oltre iva ed oneri contributivi.	
	I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2578 c.c.. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa ed autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.). Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale.	
	<b>ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO</b>	
	L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate così come indicate al punto 4 nel disciplinare di gara:	

• PROGETTAZIONE PRELIMINARE: entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e/o data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge; il professionista entro **20 giorni** dalla consegna del servizio dovrà consegnare apposito programma delle indagini da effettuare con allegato computo metrico estimativo delle spese da redigersi in base al prezzario sisma 2016;

• PROGETTAZIONE DEFINITIVA: entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data della notifica di approvazione del progetto preliminare;

• PROGETTAZIONE ESECUTIVA: entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di notifica di approvazione del progetto definitivo (previa verifica delle stessa);

Si precisa inoltre che: i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali ad esempio, realizzazione indagini geognostiche o sui materiali della struttura, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà

riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

#### **ART. 8 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali da parte dell'Affidatario venisse ritardata oltre il termine indicato all'art. 6, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'**1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell'Ente committente risolvere il contratto a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il Professionista, in

assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; b) ingiustificata sospensione del servizio; c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa; d) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; e) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente; f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente; g) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata; h) mancato rispetto di norme di legge o regolamenti nonché di ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento; i) assunzione di atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso. I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall'Amministrazione, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione

	della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima	
	appaia di utilità per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente qui riportato	
	si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa vigente.	
	<b>ART. 9 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI</b>	
	I corrispettivi sono corrisposti con le modalità di seguito riportate:	
	<u>ANTICIPAZIONE:</u>	
	- ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà corrisposto se	
	richiesto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo	
	dell'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale; per la corresponsione	
	dell'anticipazione dovrà essere fornita la garanzia di cui all'art. 35, comma 18	
	stesso. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo da	
	corrispondere di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a	
	titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della	
	prestazione l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.	
	<u>PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E</u>	
	<u>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</u>	
	- i corrispettivi sono erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione,	
	con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista	
	dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione, previo accreditamento all'Ente	
	committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle	
	Regione Marche. Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi	
	contrattuali. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di	
	gara ed alla normativa vigente.	
	I pagamenti saranno effettuati tramite Poste Italiane S.P.A. (codice IBAN: IT 36 K	
	07601 03200 0010 5156 2930). Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei	

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dei soggetti interessati al servizio in oggetto. Il Contraente o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (Committente) e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. Il Contraente ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato" intestato a .....Banca ....., codice IBAN: .....

Le persone autorizzate ad operare sul conto sono:

Sig. ...., nato ..... il ..... e residente in ..... (.....) in Via ..... n. .... (Codice Fiscale .....) in qualità di Legale Rappresentante della ditta .....

come da dichiarazione agli atti di questo Ente Committente. Il Contraente dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante (Committente) da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo. Il pagamento di quanto sopra previsto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

#### **ART. 10 - VARIANTI**

L'affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del COMMITTENTE fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal committente, all'affidatario spetta le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera dalla tariffa professionale di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale, sempre che la necessità di tali varianti non sia imputabile a sue responsabilità. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e l'assunzione del relativo ulteriore impegno di spesa se

necessario. Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale. Nel caso di perizie di variante, le quantità relative alle categorie di lavoro non più da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di attività progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantità oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto di esecuzione.

#### **ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 12 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di

gara ed alla normativa vigente.

#### **ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito la cauzione definitiva, pari al 93,84% (novantatrevirgolaottantaquattro per cento) dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ dell'importo di € 31.119,25 rilasciata dalla \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ - Polizza conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali. L'affidatario e tutti i componenti del RTP inoltre hanno depositato copia di apposite polizze assicurative per responsabilità civile professionale, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti dovute ad errori o omissioni progettuali, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione definitiva e esecutiva, con massimale pari ad €. 500.000,00. La mancata presentazione della Polizza o il rinnovo della stessa per la durata contrattuale esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della

	<p>controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata. È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.</p>	
	<b>ART. 15 - PRIVACY</b>	
	<p>L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.</p>	
	<b>ART. 16 - STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	<p>Il contratto d'appalto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale Rogante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tutte le eventuali spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico dell'affidatario del servizio. Ai fini fiscali le parti contraenti</p>	
		22

dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **ART. 17 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio legale in Porto San Giorgio (FM) in Via Gentili n.48

#### **ART. 18 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'AFFIDATARIO**

▪ Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:

L'Affidatario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

▪ Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:

Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. L'affidatario è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

▪ Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al Capitolato Speciale ed al Disciplinare di Gara/Lettera di Invito oltre a quanto riportato nell'offerta economica presentata quale documento contrattuale. L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel C.S. e Disciplinare di gara; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Oltre alle norme di cui alla ricostruzione post sima riportate in premessa, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la parte in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice;
- Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010;
- Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata;
- D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma

	13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>▪ Norme Tecniche per le Costruzioni – Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative, per quanto applicabili;</li> <li>▪ Norme del codice civile;</li> <li>▪ D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;</li> <li>▪ D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia antincendio;</li> <li>▪ Allegato 2 al D.M. 11/10/2017: criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;</li> <li>▪ Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.</li> </ul>	
	L'affidatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.	
	<b>Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO</b>	
	Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza e per l'amministrazione committente. Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla vigente Tariffa	
		25

	<p>Professionale, alle norme del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, agli atti di gara, al capitolato speciale ed a tutta la normativa vigente in materia con particolare riferimento a quella emanata in merito alla crisi sismica del centro Italia del 2016.</p>	
	<p><b>ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b></p>	
	<p>L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area Tecnica.</p>	
	<p><b>ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'</b></p>	
	<p>In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.</p>	
	<p>⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:</p>	
	<p><b>Clausola n. 1:</b> il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla</p>	
		26

	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.	
	<b>Clausola n. 2:</b> Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..	
	⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:	
	<b>Clausola n. 1:</b> L'affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.	
	<b>Clausola n. 2:</b> L'affidatario si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto	

previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'affidatario assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);

- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola

	risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le	
	informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa	
	Stazione Appaltante (art 3, comma 2);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-</li> </ul>	
	contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie	
	dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione,	
	ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti	
	saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante	
	attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del	
	Protocollo (art.3, comma 2);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia</li> </ul>	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
	affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni	
	altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
	dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
	dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
	dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli</li> </ul>	
	accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di	
	repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite</li> </ul>	
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
	all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di	

	allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente	
	l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei	
	contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6,	
	comma 2, lettera "b");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti</li> </ul>	

	quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che	
	si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma	
	2, lettera "d");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi</li> </ul>	
	alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la	
	qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue</li> </ul>	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi	
	anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in	
	caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le	
	tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze	
	(art. 7, comma 2, lettera "b");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue</li> </ul>	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni	
	relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui	
	al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite	
	presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità	
	all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera "c");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi</li> </ul>	
	previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi	
	dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.	
	Si dà infine atto che tutti i componenti del R.T.P. aggiudicatario risultano iscritti	
	all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12	
	del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.	
	Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico	

non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione. Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate. Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario generale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del Codice consta di n. 34 facciate.

Comune di Fiuminata

R.T.P.

**Ing. Massacci Lorenzo**

**Ing. Tarulli Michele**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Dott. Angelo Montaruli**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (*oneri a carico dell'Affidatario*); art. 6 (*determinazione dei compensi*); art. 7 (*tempi di svolgimento dell'incarico*); art. 8

*(penali e cause di risoluzione del contratto); art. 9 (modalita' di corresponsione dei compensi); art. 14 (controversie) e 18 (dichiarazioni finali di legge dell'Appaltatore).*

Comune di Fiuminata

R.T.P.

**Ing. Massacci Lorenzo**

**Ing. Tarulli Michele**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Dott. Angelo Montaruli**